



Alta Commissione per gli Affari Giuridici e Internazionali dello Stato Veneto

S.E. Franco Paluan Coordinatore generale.

Venezia, Palazzo Ducale, 22 ottobre 2025

**La Doppia Cessione di Sovranità e il Paradosso del Debito
Sovrano: Dalla Statualità Piena alla Nuova Personalità
Giuridica degli Stati Membri dell'Unione Europea**

Abstract

Il presente lavoro indaga la trasformazione della personalità giuridica degli Stati membri dell'Eurozona a seguito della cessione della sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea (BCE) e della delega implicita della creazione monetaria al sistema bancario privato. Muovendo dal paradigma della Convenzione di Montevideo (1933), che definisce i criteri di statualità internazionale, si dimostra come la rinuncia a diritti indivisibili — quali la sovranità monetaria, intesa come potere esclusivo di emissione e controllo della moneta — determini il superamento del modello di **Stato sovrano classico** e la nascita di una **nuova forma giuridica di statualità**: lo **Stato a Sovranità Condivisa**. Questa metamorfosi produce implicazioni strutturali in ambito economico, giuridico e politico, ridefinendo il rapporto tra democrazia, finanza e potere pubblico. Il saggio conclude che la statualità contemporanea europea non è più autonoma, ma **derivata**, e che la sovranità, lungi dall'essere abolita, si è **trasfigurata in funzione multilivello**. L'analisi è rafforzata da prospettive accademiche che evidenziano come l'integrazione europea, pur preservando formalmente la statualità, ne erode l'autonomia sostanziale, con effetti negativi su crescita economica e diritti politici. Tuttavia, alcune visioni sottolineano che tale condivisione rafforza la sovranità collettiva, trasformando l'UE in un'entità stato-simile. In particolare, la cessione di diritti indivisibili come il controllo effettivo sul governo implica una perdita della personalità giuridica originaria dello Stato, rendendolo un soggetto derivato nel diritto internazionale. Ulteriori cessioni di sovranità, come quella giudiziaria alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), rafforzano questa trasformazione, subordinando le gerarchie nazionali alla CGUE come autorità superiore sui generis. Questa trasformazione rafforza la norma imperativa *jus cogens* sul diritto di autogoverno dei popoli, come norma superiore per gli "ex-Stati", consentendo l'attuazione esigibile del diritto di autodeterminazione, specialmente nei settori ceduti ad altri soggetti. La personalità giuridica dei popoli, operante attraverso democrazia diretta, prevale sugli ex-Stati e sulle organizzazioni sovrastatali, configurando non una secessione ma una riappropriazione della sovranità popolare in diritto pubblico non delegato.

Parole chiave: sovranità, statualità, Unione Europea, BCE, diritto internazionale, debito sovrano, personalità giuridica, Convenzione di Montevideo, sovranità condivisa, sovranità monetaria, diritti indivisibili, *jus cogens*, autodeterminazione dei popoli, Corte di Giustizia UE, supremazia del diritto UE.

1. Introduzione

La sovranità costituisce, nella tradizione giuridica europea, l'elemento fondante dell'identità dello Stato. Essa implica il potere originario, indivisibile e incondizionato di esercitare l'autorità sul proprio territorio e sulla propria popolazione¹. La sovranità monetaria, in particolare, rappresenta un pilastro di questa autorità, permettendo allo Stato di emettere moneta, controllare la politica monetaria e regolare il sistema finanziario interno. Con l'integrazione europea, tuttavia, gli Stati membri dell'Unione hanno progressivamente ceduto porzioni significative di tale sovranità, soprattutto in materia monetaria ed economica. Tale cessione ha generato un nuovo fenomeno: la **doppia delega della sovranità** — verso un ente sovranazionale (la BCE) e verso il sistema bancario privato.

La tesi di fondo del presente lavoro è che tale duplice cessione comporta una **perdita della statualità piena** e la **formazione di una nuova personalità giuridica statale**, nella quale la sovranità è condivisa, derivata e regolata da un ordine superiore: quello dell'Unione Europea. Questa trasformazione è particolarmente evidente alla luce della Convenzione di Montevideo, che enfatizza l'autonomia governativa come criterio essenziale di statualità; l'adesione all'Eurozona,

limitando tale autonomia attraverso la cessione di diritti indivisibili, ridefinisce gli Stati come entità "diminuite" o derivate, con una personalità giuridica non più originaria ma subordinata. Critici argomentano che questa evoluzione non annulla la sovranità nazionale ma la riorienta verso un modello post-nazionale, dove il potere è pooled per affrontare sfide globali, sebbene ciò implichi una erosione dei diritti indivisibili che definiscono lo Stato classico. Inoltre, ulteriori cessioni, come quella giudiziaria alla CGUE, accentuano questa modifica, imponendo una gerarchia superiore cui gli Stati devono inchinarsi. Tale perdita rafforza il ruolo della norma *jus cogens* sul diritto di autodeterminazione dei popoli, elevandolo a principio superiore per reclamare l'autogoverno in ambiti ceduti. La personalità giuridica dei popoli, operante attraverso democrazia diretta, prevale sugli ex-Stati e sulle organizzazioni sovrastatali, configurando non una secessione ma una riappropriazione della sovranità popolare in diritto pubblico non delegato.

2. Il Modello Classico di Statualità e la Convenzione di Montevideo: Una Base per Analizzare la Perdita di Sovranità e dei Diritti Indivisibili

La **Convenzione di Montevideo del 1933** rappresenta un pilastro del diritto internazionale pubblico, fornendo una definizione dichiarativa e oggettiva dello Stato come soggetto di diritto internazionale. Secondo l'articolo 1 della Convenzione, lo Stato deve possedere quattro elementi essenziali e indivisibili per essere riconosciuto come tale:

1. **Popolazione permanente:** Un gruppo stabile di individui legati al territorio statale.
2. **Territorio definito:** Confini chiari e controllati, che delimitano l'ambito di esercizio del potere.
3. **Governo effettivo:** Un'autorità capace di esercitare un controllo reale e autonomo sulla popolazione e sul territorio, inclusa la gestione delle funzioni fondamentali come la difesa, la giustizia, la fiscalità e, crucially, la politica monetaria e finanziaria.
4. **Capacità di intrattenere relazioni con altri Stati:** La possibilità di stipulare trattati e partecipare alla comunità internazionale in modo indipendente².

Questi criteri, nati dal contesto delle indipendenze americane e codificati durante la Conferenza Panamericana, enfatizzano non solo l'esistenza formale dello Stato, ma anche la sua autonomia sostanziale. La dottrina successiva, come quella di Norberto Bobbio nella *Teoria generale della politica* (1999), ha interpretato il "governo effettivo" come implicante la capacità autonoma di esercitare funzioni di comando politico, economico e giuridico. In particolare, la gestione della moneta e della finanza pubblica è vista come espressione core della sovranità, poiché la moneta non è solo uno strumento economico, ma un simbolo di autorità statale indivisibile, come sottolineato da Hans Kelsen nella *Reine Rechtslehre* (1934).

La perdita o la limitazione significativa di uno di questi elementi non annulla necessariamente la soggettività internazionale dello Stato (poiché la Convenzione adotta un approccio dichiarativo, non costitutivo), ma ne **trasforma la natura giuridica**. Da soggetto pienamente sovrano — caratterizzato da un potere originario e autonomo — lo Stato evolve verso una forma di **soggetto derivato**, il cui esercizio del potere è subordinato, condiviso o condizionato da entità superiori o esterne. Questo aspetto è rafforzato da analisi contemporanee: ad esempio, nel contesto dell'integrazione europea, studiosi argomentano che gli Stati membri dell'UE mantengono formalmente i criteri di Montevideo, ma la loro sovranità è "diminuita" a causa della delega di

competenze chiave, rendendoli entità con sovranità "condivisa" piuttosto che assoluta. Critiche alla Convenzione emergono proprio in contesti di integrazione sovranazionale, dove il modello westfaliano di sovranità assoluta affronta sfide in era globale, con l'UE che crea "stati derivati" attraverso la pooling di sovranità. In questo senso, la perdita di controllo autonomo sulla moneta — un elemento implicito nel "governo effettivo" — non solo limita la capacità statale, ma ridefinisce lo Stato come parte di un sistema multilivello, dove la sovranità è funzionale e relazionale, non più esclusiva. Tuttavia, prospettive bilanciate notano che tale condivisione può rafforzare la resilienza economica collettiva, anche se a scapito dell'autonomia individuale.

Per rafforzare l'argomento sulla perdita della personalità giuridica, è essenziale sottolineare che i criteri di Montevideo incorporano diritti indivisibili — come l'autonomia nel governo effettivo — la cui cessione implica una erosione sostanziale della statualità. Analisi recenti mettono in discussione l'applicazione della Convenzione in contesti moderni, come l'integrazione europea, dove la delega di poteri indivisibili (ad esempio, monetari e fiscali) sfida il requisito di un governo autonomo, potenzialmente rendendo gli Stati "diminuiti" o privi di piena personalità giuridica originaria. La Convenzione, focalizzata su una sovranità assoluta, non contempla pienamente forme ibride come l'UE, dove la cessione di diritti indivisibili trasforma lo Stato da entità originaria a derivata, con implicazioni per la sua capacità di agire indipendentemente nel diritto internazionale. Questo è evidente nel modo in cui l'integrazione europea relativizza la sovranità attraverso accordi commerciali e istituzioni sovranazionali, permettendo a entità sub-statali di assertare una personalità parziale, erodendo l'integrità territoriale e l'autonomia dei membri. Gli Stati hanno perso la loro statualità originaria, punto: la riconfigurazione è altra cosa, in quanto può essere configurata in un diritto privato non in un diritto pubblico, trasformando la personalità giuridica in qualcosa di ridimensionato e non più sovrano in senso classico. È indiscutibile che gli Stati, perdendo i propri diritti indivisibili, hanno modificato e ridimensionato la propria personalità giuridica.

3. La Prima Cessione: la Sovranità Monetaria alla BCE – Espansione sul Concetto di Sovranità Monetaria come Diritto Indivisibile

Con l'adesione all'Unione Economica e Monetaria (UEM), gli Stati dell'Eurozona hanno trasferito alla **Banca Centrale Europea** la competenza esclusiva in materia di politica monetaria⁴. La BCE definisce i tassi d'interesse, l'offerta di base monetaria e le condizioni di credito interbancario; il potere d'emissione, un tempo prerogativa del Tesoro nazionale, è ora centralizzato e tecnocraticamente gestito.

Per comprendere appieno questa cessione, è essenziale espandere il concetto di **sovranità monetaria**. Tradizionalmente, la sovranità monetaria si riferisce alla capacità di uno Stato di emettere la propria moneta, regolare il suo valore e controllare la politica monetaria all'interno dei propri confini, in linea con il modello westfaliano di sovranità assoluta. In un'era di globalizzazione finanziaria, tuttavia, questo concetto evolve verso una "sovranità monetaria effettiva", che enfatizza l'agenzia pratica dello Stato nel sistema monetario globale, inclusa l'influenza su denaro pubblico (emesso dalla banca centrale) e privato (creato dalle banche commerciali). Nell'Eurozona, gli Stati membri rinunciano all'emissione di una valuta nazionale e alla fissazione indipendente dei tassi di interesse, delegando queste funzioni alla BCE, un'istituzione sovranazionale. Questo non implica una perdita totale di sovranità, poiché i rappresentanti nazionali partecipano al processo decisionale

della BCE, potenzialmente offrendo maggiore influenza rispetto a scenari di dipendenza da banche centrali straniere (ad esempio, la Bundesbank tedesca pre-euro per l'Italia).

Tale trasferimento implica una cesura nella teoria classica della sovranità: il potere di creare moneta — simbolo e strumento dell'autorità statale⁵ — è stato sottratto alla rappresentanza politica e affidato a un ente indipendente. Il risultato è un **deficit di sovranità democratica**, poiché la moneta, da strumento di governo, diviene **variabile amministrata** da un organo esterno e non elettivo. Questa perdita di sovranità monetaria è stata accentuata dalla crisi del debito sovrano post-2008, dove gli Stati membri hanno affrontato vincoli fiscali rigidi, esacerbando disuguaglianze e limitando la capacità di risposta nazionale. Alcune analisi sostengono che questa delega non rappresenta una perdita netta, ma un passaggio da "indipendenza monetaria" (controllo sui tassi a breve termine) a "sovranità monetaria" condivisa, rafforzando la stabilità complessiva dell'euro e riducendo la vulnerabilità a dominanze esterne come quella del dollaro USA. Tuttavia, critici evidenziano che la mancanza di sovranità monetaria non è stata la causa primaria della crisi, ma ha amplificato vulnerabilità preesistenti in economie periferiche, come Grecia e Italia, dove la dipendenza da mercati finanziari e agenzie di rating USA ha esposto gli Stati a speculazioni. Per mitigare ciò, la BCE ha introdotto strumenti come le Outright Monetary Transactions (2012) e il Transmission Protection Instrument (2022), che proteggono la sovranità effettiva dei membri contro mercati instabili.

In sintesi, la sovranità monetaria nell'Eurozona non è binaria: mentre il modello westfaliano vede una perdita chiara con l'abbandono della valuta nazionale, l'approccio effettivo sottolinea che il design dell'UEM può preservare o persino accrescere l'agenzia collettiva, sebbene a scapito dell'autonomia individuale. Esempi come il confronto tra Italia (membro Eurozona) e Danimarca (con corona danese agganciata all'euro) illustrano che la sovranità effettiva dipende da vincoli pratici, non solo dall'emissione di moneta. Questa cessione rafforza la perdita della personalità giuridica, poiché la sovranità monetaria è un diritto indivisibile legato al "governo effettivo", la cui delega erode la statualità piena ai sensi di Montevideo, trasformando gli Stati in entità "semi-provinces" piuttosto che sovrane. Gli Stati hanno perso la loro statualità originaria, punto: la riconfigurazione è altra cosa, in quanto può essere configurata in un diritto privato non in un diritto pubblico, ridimensionando la personalità giuridica in una forma derivata e non più sovrana. È indiscutibile che gli Stati, perdendo i propri diritti indivisibili, hanno modificato e ridimensionato la propria personalità giuridica.

4. La Seconda Cessione: la Creazione della Moneta al Sistema Bancario Privato – Implicazioni per la Sovranità Monetaria e i Diritti Indivisibili

Parallelamente alla cessione alla BCE, la maggior parte della moneta in circolazione — circa il 90–97% — è creata dalle **banche commerciali private**, attraverso l'erogazione di credito⁶. In tale processo, la moneta non preesiste all'atto del prestito, ma viene generata contabilmente come **debito** del soggetto privato nei confronti della banca.

Questa "seconda cessione" privatizza un aspetto cruciale della sovranità monetaria: la creazione di denaro. Nel sistema moderno, le banche private operano in un contesto globale dove la moneta credito (privata) coesiste con la moneta pubblica (emessa dalla banca centrale), ma spesso sfugge al

pieno controllo statale, specialmente in forme come criptovalute o stablecoin. Questo meccanismo produce un effetto paradossale:

- tutta la moneta in circolazione rappresenta un debito gravato da interessi;
- gli interessi non sono mai creati nella massa monetaria;
- il sistema necessita quindi di **indebitamento permanente** per sostenere il ciclo economico.

La conseguenza è che anche lo Stato, per reperire liquidità, deve **emetter titoli di debito** sul mercato dominato da soggetti privati, rinunciando alla propria capacità originaria di emissione monetaria. Il potere monetario — e quindi una parte della sovranità — è così **privatizzato**. Questa dinamica ha contribuito alla crisi eurozona, convertendo debiti privati in sovrani e minacciando la viabilità dell'unione monetaria. Nell'ottica della sovranità monetaria effettiva, questa privatizzazione riduce l'agenzia statale, esponendo gli Stati a influenze esterne come quelle di mercati finanziari globali dominati dal dollaro, con implicazioni per la stabilità e l'autonomia economica. Per contrastarlo, proposte come un euro digitale potrebbero rafforzare la sovranità monetaria collettiva, fornendo un'alternativa pubblica alla moneta privata e riducendo dipendenze da sistemi dollaro-centrici. Questa cessione rafforza la perdita della personalità giuridica, poiché privatizza un diritto indivisibile essenziale per il "governo effettivo", sfidando i criteri di Montevideo e trasformando lo Stato in un'entità dipendente. Gli Stati hanno perso la loro statualità originaria, punto: la riconfigurazione è altra cosa, in quanto può essere configurata in un diritto privato non in un diritto pubblico, ridimensionando la personalità giuridica in una forma derivata e non più sovrana. È indiscutibile che gli Stati, perdendo i propri diritti indivisibili, hanno modificato e ridimensionato la propria personalità giuridica.

4.1. Ulteriori Cessioni di Sovranità: la Supremazia Giudiziaria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Approfondimento

Oltre alle cessioni monetarie e creditizie, gli Stati membri dell'UE hanno effettuato ulteriori trasferimenti di sovranità che modificano profondamente la loro statualità e personalità giuridica. L'UE, come organizzazione sui generis, non è uno Stato federale tradizionale ma un'entità ibrida che impone un ordine giuridico supremo sui suoi membri. Una delle cessioni più significative è quella giudiziaria, incarnata nella supremazia del diritto UE e nel ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).

La dottrina della supremazia del diritto UE, sviluppata dalla CGUE in sentenze seminali come *Costa v. ENEL* (1964), stabilisce che il diritto UE prevale su quello nazionale in caso di conflitto, anche sulle costituzioni nazionali. Questo principio implica che i giudici nazionali devono disapplicare leggi nazionali contrastanti con il diritto UE, subordinando le gerarchie giudiziarie nazionali alla CGUE come autorità superiore. Gli Stati, aderendo ai Trattati UE, accettano questa gerarchia, "inchinandosi" alle decisioni della CGUE, che ha il monopolio sull'interpretazione autentica del diritto UE.

Questa cessione giudiziaria erode il "governo effettivo" ai sensi di Montevideo, poiché il potere giudiziario — essenziale per l'esercizio autonomo dell'autorità statale — è condizionato da un ente esterno. La CGUE non solo risolve controversie ma impone l'uniformità del diritto UE, limitando la sovranità legislativa e giudiziaria nazionale. In casi come *Van Gend en Loos* (1963), la CGUE ha

affermato l'effetto diretto del diritto UE, conferendo diritti invocabili direttamente dai cittadini contro lo Stato, bypassando le corti nazionali. Questo rafforza la natura sui generis dell'UE, trasformando gli Stati in entità derivate, la cui personalità giuridica è ridimensionata da un ordine multilivello. La supremazia è stata ulteriormente approfondita in sentenze come *Internationale Handelsgesellschaft* (1970), dove la CGUE ha affermato che il diritto UE prevale anche sui diritti fondamentali nazionali, e *Simmenthal* (1978), che obbliga i giudici nazionali a disapplicare leggi contrastanti senza attendere abrogazioni legislative.

Le implicazioni per la sovranità sono profonde: la CGUE funge da "corte costituzionale" de facto dell'UE, con potere di annullare norme nazionali, erodendo l'indipendenza giudiziaria statale. Conflitti recenti, come quello con la Corte Costituzionale tedesca sul programma di acquisto titoli della BCE (2020), evidenziano tensioni, ma la CGUE ha riaffermato la sua esclusiva competenza interpretativa. Questa gerarchia giudiziaria rafforza la perdita di statualità originaria, configurando gli Stati come subordinati in un sistema dove la sovranità è condivisa e condizionata. Gli Stati hanno perso la loro statualità originaria, punto: la riconfigurazione è altra cosa, in quanto può essere configurata in un diritto privato non in un diritto pubblico, ridimensionando la personalità giuridica. È indiscutibile che gli Stati, perdendo i propri diritti indivisibili giudiziari, hanno modificato e ridimensionato la propria personalità giuridica.

La supremazia della CGUE si manifesta anche in ambiti come la tutela dei diritti fondamentali, dove la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (2000) prevale su norme nazionali, e in dispute su politiche economiche, come quelle sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Critici, come alcuni giudici nazionali, argomentano che questa supremazia erode la democrazia nazionale, trasformando l'UE in un "super-Stato" senza accountability democratica diretta. In conclusione, la cessione giudiziaria rafforza la tesi di una statualità derivata, dove gli Stati sono vincolati da un ordine superiore, modificando irrevocabilmente la loro personalità giuridica originaria.

5. Il Paradosso del Debito Sovrano

La logica del sistema può essere sintetizzata nella formula:

Moneta = Debito + Interesse

Poiché l'ammontare complessivo degli interessi supera la moneta disponibile, il debito complessivo può solo crescere⁷. Lo Stato, in tale contesto, non agisce più come emittente sovrano, ma come **debitore strutturale**. Il "debito sovrano" perde la sua connotazione originaria — espressione della fiducia nel potere pubblico — per divenire **strumento di dipendenza sistemica**.

Ne deriva un mutamento di paradigma: il potere sovrano, invece di esprimere la volontà collettiva, si traduce nella capacità di conformarsi ai vincoli di mercato. Il primato politico è sostituito dal primato finanziario. Durante la crisi, questo paradosso ha portato a bailouts e rischi di default, con output losses derivanti da disruzioni commerciali e potenziali uscite dall'euro. La sovranità monetaria condivisa potrebbe mitigare ciò attraverso un ruolo internazionale maggiore dell'euro, riducendo costi di finanziamento e rischi valutari. Tuttavia, questa dipendenza rafforza la perdita di diritti indivisibili, erodendo la personalità giuridica originaria. Gli Stati hanno perso la loro statualità originaria, punto: la riconfigurazione è altra cosa, in quanto può essere configurata in un diritto privato non in un diritto pubblico, ridimensionando la personalità giuridica. È indiscutibile

che gli Stati, perdendo i propri diritti indivisibili, hanno modificato e ridimensionato la propria personalità giuridica.

6. La Trasformazione Giuridica: dallo Stato Sovrano allo Stato Derivato – Un'Espansione sull'Impatto della Convenzione di Montevideo e la Perdita di Diritti Indivisibili

La doppia cessione di sovranità — monetaria alla BCE e creditizia al sistema bancario privato — produce una **metamorfosi istituzionale** che va oltre una semplice limitazione di poteri: essa implica una ridefinizione della statualità ai sensi della Convenzione di Montevideo. Lo Stato, pur conservando i requisiti formali di popolazione, territorio e capacità relazionale, vede eroso il "governo effettivo" attraverso la perdita di autonomia nelle funzioni economiche fondamentali. Questo trasferimento di un potere indivisibile — quello monetario — genera, come effetto giuridico, **una nuova personalità statale**: da "persona giuridica originaria" (autonoma e autosufficiente) a "persona giuridica derivata", inserita in un ordine sovranazionale di competenze condivise.

Per rafforzare questa tesi, consideriamo le implicazioni sotto il profilo del diritto internazionale. L'UE manca di una personalità giuridica esplicita in alcuni ambiti, preservando formalmente la sovranità dei membri, ma creando un sistema ibrido dove gli Stati delegano autorità senza perderla del tutto. Tuttavia, nell'Unione Economica e Monetaria, questa delega diventa strutturale: gli Stati eurozona non possono più esercitare un "governo effettivo" indipendente sulla moneta, violando implicitamente il criterio montevidiano. Analisi recenti sottolineano come la pooling di sovranità nell'UE riduca l'autonomia statale, trasformando gli Stati in entità "diminuite" che delegano decision-making a istituzioni sovranazionali, con impatti su sovranità contestata in modelli nested, pooled o nazionali.

La cessione di diritti indivisibili — come il controllo autonomo sulla moneta, essenziale per il "governo effettivo" — rafforza la perdita della personalità giuridica originaria. La Convenzione di Montevideo, che definisce lo Stato attraverso elementi indivisibili, non è pienamente applicabile in contesti di integrazione profonda, dove tale cessione implica una "diminuzione" della statualità, rendendo lo Stato un soggetto derivato piuttosto che sovrano assoluto. Studi sul "sinking states" (Stati che "affondano" per cambiamenti climatici) offrono un'analogia: la perdita di un criterio indivisibile (ad esempio, territorio) non annulla immediatamente la statualità, ma la rende transitoria o derivata; similmente, la cessione di sovranità monetaria erode il governo effettivo, trasformando la personalità giuridica. Nell'UE, questa erosione è accentuata dalla frammentazione legale, dove accordi commerciali permettono a entità sub-statali di sfidare la sovranità, relativizzando i criteri di Montevideo e concedendo personalità parziale senza riconoscimento pieno.

Questa perdita dei diritti indivisibili dello Stato, con la conseguente modifica della personalità giuridica in una forma non più originale, rafforza la norma imperativa *jus cogens* sul diritto di autogoverno dei popoli. Come norma perentoria del diritto internazionale, lo *jus cogens* — definito come norma non derogabile accettata dalla comunità internazionale — eleva il diritto all'autodeterminazione a principio superiore, applicabile agli "ex-Stati" o entità derivate. Nel contesto UE, dove la sovranità è ceduta a soggetti sovranazionali, questo rafforza l'attuazione esigibile del diritto di autodeterminazione dei popoli, particolarmente nei diritti monetari e economici ceduti, permettendo ai popoli di reclamare autogoverno contro erosioni di sovranità. Casi

come Front Polisario illustrano come lo jus cogens dell'autodeterminazione sia invocato contro accordi UE che ignorano diritti di popoli non autonomi, enfatizzando il suo status erga omnes e non derogabile. Gli Stati hanno perso la loro statualità originaria, punto: la riconfigurazione è altra cosa, in quanto può essere configurata in un diritto privato non in un diritto pubblico, ridimensionando la personalità giuridica in una forma derivata. È indiscutibile che gli Stati, perdendo i propri diritti indivisibili, hanno modificato e ridimensionato la propria personalità giuridica.

La tabella seguente illustra il confronto ampliato, incorporando elementi da critiques contemporanee:

Dimensione	Stato Sovrano Classico (Montevideo)	Stato Membrino (UE) – Forma Derivata
Moneta	Emissione autonoma (Tesoro nazionale, simbolo di indipendenza)	Emissione centralizzata (BCE), con perdita di controllo effettivo
Creazione monetaria	Pubblica, senza debito intrinseco	Privata, a debito, con dipendenza da banche commerciali
Signoraggio	Entrata pubblica diretta	Reddito bancario privato, erodendo autonomia finanziaria
Sovranità	Piena, indivisibile e autonoma	Condivisa, condizionata e derivata da trattati UE
Finanza pubblica	Autonoma e discrezionale	Vincolata ai trattati UE (es. Patto di Stabilità), con sanzioni per non-conformità
Governo Effettivo	Controllo totale su funzioni core, inclusi diritti indivisibili	Limitato da supremazia UE (diretta effetto e primato, come in Costa v. ENEL), con erosione di indivisibilità
Personalità Giuridica	Originaria, indipendente	Derivata, relazionale in un sistema multilivello, con perdita di autonomia sostanziale

Questa trasformazione è accentuata dalle crisi: durante la crisi finanziaria post-2007, la sovranità è riemersa come concetto critico, con misure come il Fiscal Compact che hanno imposto vincoli fiscali, riducendo ulteriormente l'autonomia statale. Critici argomentano che gli Stati perdono sovranità delegando autorità, diventando "debitore strutturale" in un sistema dove il potere finanziario prevale su quello politico. Bilanciando, l'UE rappresenta un "esperimento di sovranità" dove gli Stati pooling poteri per maggiore influenza globale. Tuttavia, questa pooling implica una cessione di diritti indivisibili che, secondo interpretazioni rigorose di Montevideo, comporta una perdita della personalità giuridica piena, rendendo lo Stato un'entità "diminuita".

7. La Nuova Personalità Giuridica: lo Stato a Sovranità Condivisa – Rafforzamento con Prospettive Internazionali e Perdita di Diritti Indivisibili

La nuova forma statuale che emerge dal processo di integrazione sovranazionale può essere definita come Stato a Sovranità Condivisa o Stato Post-Sovrano. Si tratta di un soggetto giuridico che conserva gli elementi formali della statualità — territorio, popolazione e capacità di rappresentanza

internazionale — ma non più l'autonomia sostanziale nelle decisioni fondamentali di politica economica e monetaria.

Come ha sostenuto Jürgen Habermas, l'Unione Europea rappresenta “un laboratorio di costituzionalizzazione post-nazionale”¹, nel quale la sovranità è oggetto di un processo di rinegoziazione e redistribuzione multilivello. Sabino Cassese descrive tale mutamento come la nascita di un “nuovo diritto pubblico globale”², dove gli Stati non scompaiono, ma si ricompongono in un sistema policentrico di poteri interconnessi, perdendo la loro individualità giuridica originaria. Carl Schmitt, in una prospettiva più radicale, ammoniva che “Sovrano è chi decide sull'eccezione”³: oggi, tale potere decisionale non risiede più negli Stati, ma negli organi sovranazionali o nelle istituzioni finanziarie che ne determinano i limiti di azione.

7.1. Erosione del “governo effettivo” e perdita della sovranità originaria

Secondo la Convenzione di Montevideo del 1933, lo Stato è tale se possiede quattro elementi indivisibili: popolazione permanente, territorio definito, governo effettivo e capacità di relazioni internazionali⁴. La cessione di sovranità monetaria e di strumenti macroeconomici alla BCE, unitamente alla delega della creazione monetaria al settore bancario privato, incide profondamente sul terzo criterio — il governo effettivo — privando gli Stati del controllo diretto sulle decisioni economiche e finanziarie di base.

Questa perdita del governo effettivo non è soltanto tecnica o amministrativa: rappresenta una mutazione giuridica dell'essenza statale, poiché lo Stato non è più in grado di esercitare un potere originario, ma soltanto un potere derivato e condizionato. La sua capacità di decisione dipende dalla compatibilità con le regole dell'Unione e dalle direttive della BCE, generando una eteronomia strutturale che lo priva dell'autonomia di volontà, fondamento ontologico della soggettività internazionale.

L'esperienza dell'Eurozona durante la crisi del debito (2010–2015) ne è un caso emblematico: gli Stati sovrani si trovarono nella posizione paradossale di dover chiedere autorizzazione a entità esterne per esercitare politiche di bilancio interne. La sovranità divenne così una finzione giuridica (Streeck, 2014), e il principio dell'autodeterminazione statale fu sostituito dal principio di disciplina fiscale⁵. Il diritto pubblico statale cedette così il passo a un diritto economico di natura quasi privata, fondato su regole contrattuali di adempimento e conformità.

7.2. Dalla statualità originaria alla personalità giuridica derivata

Nel diritto internazionale classico, lo Stato è persona giuridica originaria: la sua esistenza deriva da sé, non da una norma o da un'autorità superiore. La statualità post-sovrana, invece, si fonda su una dipendenza normativa e istituzionale: gli Stati dell'Eurozona esistono come soggetti internazionali, ma la loro capacità di agire è subordinata a un sistema di governance condivisa. Essi conservano la forma esteriore dello Stato, ma la sostanza giuridica è quella di una persona derivata — una figura di diritto funzionale che agisce entro i limiti fissati da norme e organi sovranazionali.

In questo senso, la statualità europea può essere descritta come una statualità condizionata, analoga a quella di entità amministrate o protettorati moderni: formalmente autonome, ma sostanzialmente dipendenti. La perdita della sovranità originaria è quindi ontologica e non solo procedurale: una volta ceduto un diritto indivisibile — come la sovranità monetaria — la statualità non è più piena, ma transitoria e derivata. Si entra così in un regime post-Montevideo, in cui la sovranità non è più un attributo indivisibile ma una funzione condivisa.

Il parallelo con i cosiddetti *sinking states*⁶ (Stati insulari che perdono il territorio fisico per cause ambientali) è utile: anche in quel caso, la statualità sopravvive formalmente, ma si trasforma in una condizione di esistenza giuridica sospesa, priva di uno dei suoi requisiti costitutivi. Allo stesso modo, nell'UE, la perdita dell'autonomia economica e monetaria produce Stati giuridicamente incompleti, titolari solo di una personalità funzionale e relazionale, non più originaria.

7.3. La sovranità funzionale e la transizione post-westfaliana

Il paradigma westfaliano definiva la sovranità come indivisibile, territoriale e originaria. Il modello europeo contemporaneo, invece, si fonda su una sovranità relazionale e multilivello, in cui l'autorità è distribuita tra più centri di potere interdipendenti. Questo modello, come nota Held⁷, rappresenta una *global governance* senza governo, dove la legittimità si basa sulla funzionalità e sulla cooperazione, più che sull'autonomia.

In tale quadro, la personalità giuridica dello Stato non è più un fatto costitutivo, ma una posizione relazionale all'interno di una rete normativa più ampia. L'Unione Europea, infatti, viene trattata come entità stato-simile in ambito internazionale (ad esempio, nei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio o dell'Accordo di Parigi), mentre gli Stati membri agiscono come unità funzionali di una sovranità composita. Lo Stato a sovranità condivisa è quindi una persona giuridica dipendente, partecipe di una statualità collettiva che sostituisce la soggettività piena con una soggettività condizionata.

7.4. Jus Cogens e diritto di autogoverno dei popoli

La perdita dei diritti indivisibili — in particolare, del controllo autonomo sul proprio governo effettivo — ha conseguenze dirette sul piano dello *jus cogens*, l'insieme delle norme perentorie del diritto internazionale. Tra queste, il diritto all'autodeterminazione dei popoli è centrale: esso garantisce a ogni popolo la possibilità di determinare liberamente il proprio ordine politico, economico e sociale⁸.

Quando uno Stato cede in modo irreversibile l'autonomia su tali decisioni, la sua personalità giuridica originaria viene depotenziata e il diritto di autodeterminazione si riattiva come norma prevalente. In altre parole, la cessione di sovranità non può derogare al diritto dei popoli a mantenere il controllo effettivo sulle proprie istituzioni fondamentali. Nel contesto europeo, questa tensione è evidente: la sovranità condivisa, pur essendo fonte di stabilità, produce una de-democratizzazione sostanziale, che può essere giuridicamente interpretata come violazione potenziale dello *jus cogens* dell'autogoverno⁹.

Da questa prospettiva, gli Stati membri dell'UE possono essere definiti ex-Stati originari, la cui sovranità è traslata in una forma contrattuale multilivello. La statualità diventa così una funzione derivata dell'integrazione, non più un principio fondativo, e il diritto di autodeterminazione dei popoli emerge come contro-norma imperativa, atta a tutelare i popoli contro l'erosione sistemica dell'autonomia statale.

La personalità giuridica dei popoli, che esercita i diritti di autodeterminazione, prevale sugli ex-Stati e sulle organizzazioni sovrastatali. Tale personalità opera attraverso democrazia diretta, prevalendo sui diritti degli ex-Stati, configurando non una secessione ma una riappropriazione della sovranità popolare in diritto pubblico non delegato. Lo *jus cogens*, come norma *erga omnes*, si applica ai diritti ceduti ad organizzazioni non statali, permettendo ai popoli di invocarlo per annullare cessioni che violano l'autogoverno. In sistemi comparativi, come l'ONU o l'AU, *self-determination jus*

jus cogens prevale su strutture sovranazionali, supportando democrazia diretta via tecnologie (es. e-voting) per riappropriazione, non secessione.

7.5. Conclusioni parziali

La cessione di diritti indivisibili, come la sovranità monetaria e il governo effettivo, segna una cesura irreversibile nella teoria della statualità. Gli Stati europei hanno perso la loro personalità giuridica originaria, sostituita da una personalità giuridica derivata e funzionale, tipica delle strutture di governance multilivello. In questa nuova architettura post-westfaliana:

la sovranità è abolita nella sua forma originaria e trasfigurata in cooperazione vincolata;

la statualità classica è erosa, ridotta a funzione amministrativa all'interno di un ordine sovranazionale;

la personalità giuridica dello Stato non è più diritto pubblico originario, ma diritto privato relazionale, fondato su obblighi reciproci e vincoli di conformità.

Come conclude Ulrich Beck, "il potere nella globalizzazione non si perde, si sposta"¹⁰ — e in Europa, esso si è spostato dal livello statale a quello sovranazionale, inaugurando una nuova ontologia del politico e del giuridico. Tuttavia, in questa trasformazione, il jus cogens dell'autodeterminazione rimane l'ultimo presidio normativo della libertà dei popoli contro la dissoluzione delle sovranità originarie.

7.6. Applicazione Comparativa: Trasformazione Statuale, Perdita di Sovranità e Autodeterminazione dei Popoli attraverso Democrazia Diretta

La trasformazione degli Stati UE in nuove personalità giuridiche, con perdita della sovranità originale e cessione di diritti indivisibili a entità non statali e private (come BCE e banche commerciali), può essere analizzata comparativamente con altri sistemi, evidenziando l'esercizio esigibile dei diritti di autodeterminazione dei popoli attraverso democrazia diretta facilitata da tecnologie moderne. Qui, le decisioni di diritto pubblico UE prevalgono sugli "ex-Stati" e sui diritti ceduti, mentre lo jus cogens erga omnes sull'autodeterminazione offre un baluardo legale per reclamare tali diritti.

In un'analisi comparativa con sistemi federali come gli USA, l'UE si distingue per la sua natura sui generis: negli USA, gli Stati federali cedono sovranità al governo centrale ma mantengono personalità giuridica autonoma in ambiti riservati (es. istruzione, polizia), con una Costituzione che bilancia poteri senza erosione ontologica della statualità. Nell'UE, la cessione è più asimmetrica: diritti indivisibili come la politica monetaria sono trasferiti a entità indipendenti (BCE), configurando una sovranità "funzionale" piuttosto che condivisa simmetricamente, con gli Stati ridotti a entità derivate in un "federalismo asimmetrico" o "governance multilivello". A differenza degli USA, dove la sovranità statale è protetta dal 10° Emendamento, nell'UE la supremazia del diritto UE (Costa v. ENEL) impone decisioni di diritto pubblico che prevalgono, erodendo l'autonomia senza contrappesi federali classici.

Questa perdita rafforza l'esercizio dei diritti di autodeterminazione attraverso democrazia diretta, abilitata da tecnologie moderne come piattaforme digitali, blockchain per votazioni sicure e AI per consultazioni partecipative. In un sistema comparativo, casi come la Catalogna o la Scozia mostrano come social media e app di e-democracy (es. Decidim in Spagna) facilitino referendum diretti su indipendenza, sfidando cessioni UE e invocando self-determination come jus cogens.

Tecnologie come blockchain (es. per votazioni in Estonia) rendono esigibile l'autodeterminazione, permettendo popoli a bypassare "ex-Statu" per decisioni su diritti ceduti, come politiche economiche UE.

Lo jus cogens erga omnes sull'autodeterminazione si applica ai diritti ceduti ad organizzazioni non statali: come peremptory norm, prevale su trattati UE che derogano all'autogoverno, permettendo ai popoli di invocarlo per annullare cessioni che violano l'autogoverno. In comparazione con federalismi, negli USA self-determination è limitata dal Supremacy Clause, ma in UE jus cogens offre più spazio per sfide (es. Front Polisario vs accordi UE). Tecnologie moderne amplificano questo: piattaforme di e-democracy rendono esigibile lo jus cogens, prevalendo su decisioni UE che ignorano autogoverno popolare.

La tabella seguente confronta la trasformazione statale UE con sistemi federali, focalizzando su autodeterminazione e jus cogens:

Aspetto	UE (Sui Generis)	Sistemi Federali (es. USA)
Perdita Sovranità	Cessione indivisibile a entità non statali (BCE, banche private), erodendo statualità originaria	Cessione simmetrica a federazione, mantenendo personalità statale autonoma
Personalità Giuridica	Derivata, relazionale; decisions UE prevalgono	Originaria limitata; Supremacy Clause ma contrappesi (10° Emendamento)
Autodeterminazione	Esigibile via democrazia diretta (tecnologie come blockchain); jus cogens erga omnes su diritti ceduti	Limitata; focus su diritti civili, meno su secessione; tecnologie per petizioni
Jus Cogens Applicazione	Prevale su cessioni non statali; casi come Polisario sfidano accordi UE	Prevale su abusi federali; ma self-determination interna meno invocata

Questa comparativa sottolinea come l'UE, con cessioni a entità private, offra maggiore spazio per jus cogens e democrazia diretta, trasformando autodeterminazione in strumento contro erosioni sovranazionali.

8. Conclusioni

La perdita della sovranità monetaria e la privatizzazione della creazione monetaria hanno modificato l'ontologia dello Stato moderno. Gli Stati dell'Eurozona, pur continuando a esistere come soggetti internazionali, hanno **trascorso la statualità classica** per assumere una **nuova forma giuridica**, quella dello Stato a sovranità condivisa.

La cessione di diritti indivisibili, come la sovranità monetaria e il governo effettivo autonomo, implica che lo Stato non possa più essere definito pienamente tale nel senso tradizionale: la sua personalità giuridica è **ricostruita in chiave derivata e multilivello**. Questa evoluzione, mentre erode l'autonomia nazionale, può rafforzare la sovranità collettiva contro sfide globali, come dimostrato dall'UE come attore internazionale. L'espansione sul concetto rivela che la sovranità monetaria non è persa, ma riconfigurata: da westfaliana a effettiva e condivisa, con implicazioni per la resilienza economica e la geopolitica. Tuttavia, questa riconfigurazione rafforza la perdita della

personalità giuridica originaria, poiché la Convenzione di Montevideo, con i suoi criteri indivisibili, non tollera pienamente tali cessioni senza una trasformazione sostanziale della statualità.

Questa perdita dei diritti indivisibili e la modifica della personalità giuridica in una forma non più originale rafforzano la norma imperativa *jus cogens* sul diritto di autogoverno dei popoli, come norma superiore per gli "ex-Stati". Lo *jus cogens*, inclusivo del diritto all'autodeterminazione come norma *erga omnes* e non derogabile, permette l'attuazione esigibile di tale diritto, specialmente nei diritti ceduti ad altri soggetti, consentendo ai popoli di reclamare sovranità perduta. Nel contesto UE, questo eleva l'autodeterminazione a strumento legale contro erosioni di sovranità, come in casi di popoli non autonomi. La personalità giuridica dei popoli, operante attraverso democrazia diretta, prevale sugli ex-Stati e sulle organizzazioni sovrastatali, configurando non una secessione ma una riappropriazione della sovranità popolare in diritto pubblico non delegato.

In sintesi:

- la **sovranità** è abolita nella sua forma originaria, trasfigurata con cessione di diritti indivisibili;
- la **statualità** è distrutta nella sua essenza classica, riconfigurata in una nuova forma che erode la personalità giuridica piena;
- la **personalità giuridica** dello Stato è oggi funzione dell'interdipendenza, derivata dalla pooling di poteri, rafforzando *jus cogens* per l'autodeterminazione.

Come conclude Beck, "il potere nella globalizzazione non si perde, si sposta"¹¹: e in Europa, esso si è spostato dal livello statale a quello sovranazionale, generando una nuova architettura del politico e del giuridico, ma a costo di una statualità diminuita, con *jus cogens* come baluardo per i popoli.

Note bibliografiche (stile Chicago)

1. Carl Schmitt, *Teologia politica* (Berlino: Duncker & Humblot, 1922).
2. Convenzione di Montevideo sullo statuto degli Stati, 1933, art. 1.
3. Norberto Bobbio, *Teoria generale della politica* (Torino: Einaudi, 1999).
4. Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 127–128.
5. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre* (Vienna: Deuticke, 1934).
6. Bank of England, *Money Creation in the Modern Economy* (Quarterly Bulletin, 2014).
7. Richard Werner, *New Paradigm in Macroeconomics* (Basingstoke: Palgrave, 2005).
8. Jürgen Habermas, *La Costituzione dell'Europa* (Roma-Bari: Laterza, 2012).
9. Sabino Cassese, *Oltre lo Stato* (Bologna: Il Mulino, 2006).
10. Schmitt, *Teologia politica*.
11. Ulrich Beck, *Power in the Global Age* (Cambridge: Polity Press, 2006).

S.E. Franco Paluan Coordinatore generale, responsabile per gli affari giuridici e internazionali

Venezia, Palazzo Ducale, 22 ottobre 2025

ATTO COSTITUTIVO

Alta Commissione per gli Affari Giuridici e Internazionali dello Stato Veneto

VISTO

l'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che riconosce tra i fini delle Nazioni Unite il rispetto del principio di **eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli**;

VISTO

il **Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici** (art. 1) e il **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** (art. 1), che affermano che tutti i popoli hanno diritto di disporre liberamente del proprio destino politico, economico, sociale e culturale;

CONSIDERATO

che lo **Stato Veneto**, in attuazione del diritto dei popoli e nel rispetto delle norme del diritto internazionale, riconosce il **Popolo Veneto** come soggetto titolare di identità, lingua, cultura e sovranità originaria;

CONSIDERATO

che sussiste la necessità di disporre di un **organo tecnico e consultivo** capace di fornire pareri, consulenze e rappresentanza giuridica nelle materie attinenti al **diritto internazionale, al diritto dei popoli e agli affari giuridici dello Stato Veneto**;

RITENUTO OPPORTUNO

istituire un organismo di alta competenza giuridica e dottrina internazionale, volto a garantire l'aderenza dell'azione dello Stato Veneto ai principi del diritto internazionale e alla tutela dei diritti fondamentali del Popolo Veneto;

DELIBERA

È istituita l'**Alta Commissione per gli Affari Giuridici e Internazionali dello Stato Veneto**, composta da esperti giuristi di diritto internazionale e del diritto dei popoli, quale **organo tecnico-consultivo** preposto alla **consulenza, tutela e rappresentanza** dello Stato Veneto nelle materie giuridiche e internazionali.

La Commissione esercita competenza in tutte le questioni inerenti:

- il **diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto**;
- la **sovranità e la personalità giuridica internazionale** dello Stato Veneto;
- le **relazioni e cooperazioni internazionali** con altri popoli e Stati;
- la **tutela giuridica dei diritti collettivi e individuali** riconosciuti dal diritto internazionale.

Essa opera nel rispetto dei **principi del diritto internazionale**, della **Carta delle Nazioni Unite** e della **Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli**, assicurando l'interpretazione conforme e la corretta applicazione delle norme giuridiche nella sfera d'azione dello Stato Veneto.

Statuto della Squadra di Esperti Giuristi di Diritto Internazionale e dei Popoli dello Stato Veneto

Art. 1 – Istituzione e natura

1. È istituita la **Squadra di Esperti Giuristi di Diritto Internazionale e dei Popoli dello Stato Veneto** (di seguito: *Squadra Giuridica*), quale organo tecnico-consultivo preposto all'assistenza, alla consulenza e alla rappresentanza giuridica dello Stato Veneto in materia di diritto internazionale, dei popoli e degli affari legali.
 2. La Squadra Giuridica opera in conformità ai principi del diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli e ai valori fondamentali del diritto naturale e positivo.
-

Art. 2 – Finalità

La Squadra Giuridica persegue le seguenti finalità:

- a) fornire consulenza giuridica e pareri tecnici su questioni di diritto internazionale, costituzionale e dei popoli;
 - b) tutelare i diritti e gli interessi giuridici dello Stato Veneto in sede nazionale e internazionale;
 - c) promuovere il riconoscimento e l'attuazione del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto;
 - d) rappresentare lo Stato Veneto, previa delega, in sedi, organismi o fori internazionali;
 - e) redigere relazioni, studi, documenti e proposte normative in materia giuridica e istituzionale;
 - f) collaborare con università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali per lo sviluppo del diritto dei popoli.
-

Art. 3 – Composizione

1. La Squadra Giuridica è composta da:
 - un **Coordinatore generale**, responsabile per gli affari giuridici e internazionali;
 - un **Vicecoordinatore**, con funzioni sostitutive e di supporto;
 - un numero variabile (da 3 a 9) di **Esperti Giuristi**, nominati in base alla loro comprovata competenza in diritto internazionale, diritto dei popoli, diritto costituzionale comparato o relazioni internazionali;
 - eventuali **Consulenti esterni** per materie specialistiche.
 2. I membri restano in carica per un periodo di **tre anni**, rinnovabile.
-

Art. 4 – Nomina e requisiti

1. I membri della Squadra Giuridica sono nominati dal **Presidio Legale dello Stato Veneto** o dall'organo politico-giuridico competente.
2. Possono far parte della Squadra Giuridica:

- docenti universitari, ricercatori, avvocati, magistrati o esperti con documentata esperienza in materia di diritto internazionale o dei popoli;
 - cittadini veneti o persone di riconosciuta fedeltà e competenza a servizio del Popolo Veneto.
3. I membri prestano il proprio incarico nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.
-

Art. 5 – Competenze e funzioni

La Squadra Giuridica:

- a) elabora pareri su questioni giuridiche sottoposte dagli organi dello Stato Veneto;
 - b) formula proposte di atti normativi, trattati o intese internazionali;
 - c) coordina la difesa legale dello Stato Veneto presso corti o organismi internazionali;
 - d) promuove l'adozione di strumenti di tutela dei diritti fondamentali del Popolo Veneto;
 - e) redige rapporti periodici sull'evoluzione del diritto internazionale e sui diritti dei popoli;
 - f) assiste nelle procedure di riconoscimento internazionale dello Stato Veneto, ove applicabile.
-

Art. 6 – Funzionamento

- 1. La Squadra Giuridica si riunisce in via ordinaria almeno **quattro volte l'anno**, e in via straordinaria su convocazione del Coordinatore o della maggioranza dei membri.
 - 2. Le decisioni e i pareri sono adottati a **maggioranza semplice** dei membri presenti.
 - 3. È ammesso l'uso di strumenti telematici per le riunioni e le deliberazioni.
 - 4. Il Coordinatore può costituire **Gruppi di lavoro tematici** per specifiche questioni giuridiche.
-

Art. 7 – Relazioni e trasparenza

- 1. La Squadra Giuridica redige una **Relazione annuale** sulle proprie attività e sugli sviluppi del diritto internazionale dei popoli, da presentare agli organi di governo dello Stato Veneto.
 - 2. I pareri e i documenti prodotti possono essere resi pubblici, salvo quelli coperti da riservatezza.
-

Art. 8 – Risorse e supporto amministrativo

- 1. Le attività della Squadra Giuridica sono sostenute da fondi e risorse dello Stato Veneto o da contributi privati e istituzionali autorizzati.
 - 2. È istituita una **Segreteria tecnico-amministrativa** a supporto delle funzioni operative.
-

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato Veneto.
2. Eventuali modifiche o integrazioni sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Squadra Giuridica.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano i principi generali del diritto internazionale e del diritto dei popoli.

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA


Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto

S.E. Laura Fabris

presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato

Dordolo Gigliola



Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
S.E. Gianni Montecchio
Governatore
governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

G. Montecchio



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Pasquale Milella



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Doppia Cessione Sovranità e Paradosso del Debito Sovrano”

Venezia, Palazzo Ducale – 22 ottobre 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

REPUBBLICA VENETA — STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

UFFICIO DEL NOTAIO DI STATO – REGISTRO DEGLI ATTI SOVRANI

Notaio di Stato: S.E. Pasquale Milella

Sede notarile: Cancelleria della Repubblica, Palazzo Ducale, Venezia

Data di registrazione: 11 novembre 2025 – ore 16:01:42

Numero di registrazione: RN/2025/1111-06

Valuta di riferimento: ZEC (Zecchino Sovrano Digitale)

ATTO REGISTRATO

Titolo del Documento:

“Doppia Cessione di Sovranità e Paradosso del Debito Sovrano”

Descrizione sintetica:

Il presente atto costituisce una **analisi giuridico-economica di Stato** avente per oggetto il fenomeno della **doppia cessione di sovranità** operata dagli Stati membri dell'Unione Europea attraverso la combinazione tra:

1. la **delegazione della sovranità monetaria** alle autorità sovranazionali (es. Banca Centrale Europea), e
2. la **dipendenza finanziaria** derivante dall'emissione di **debito pubblico denominato in moneta non sovrana**.

Il documento esamina come tale doppia cessione generi un **paradosso strutturale del debito sovrano**, in cui il soggetto statale, pur formalmente sovrano, diviene **debitore nei confronti di entità private o sovranazionali** che controllano la base monetaria.

L'atto pone in evidenza le conseguenze sul piano:

- della **responsabilità economica e costituzionale** degli organi statali;
- della **perdita di indipendenza decisionale** in materia fiscale e creditizia;
- e dell'**implicazione etico-giuridica** del vincolo imposto ai cittadini, costretti a sostenere un debito creato da un sistema che sottrae loro il potere di emissione.

La relazione si conclude affermando la necessità di **ripristinare la sovranità monetaria effettiva**, fondamento imprescindibile della libertà e dell'autodeterminazione dei popoli, in conformità con il diritto internazionale e la Costituzione del Popolo Veneto.

Autenticazione digitale:

SHA256: 6c046115cc284e5c8ca65d90b17b6a5acdffa73ffdf2de26e03727fe8e31b99a5

DATI DI TRANSAZIONE – REGISTRO BLOCKCHAIN


- **Data e ora:** 11/11/2025 – 16:01:42
- **Importo registrazione:** 0.01 ZEC
- **Indirizzo mittente:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Indirizzo destinatario:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Commissione di rete:** 0.05 ZEC
- **Hash transazione (TX):** verificabile tramite *Zecchino Explorer Blockchain Sovrana*
- **Stato:** ✔ Confermato e registrato

VALIDAZIONE NOTARILE

Il presente documento è stato **verificato, autenticato e registrato** dal Notaio di Stato della Repubblica Veneta nella Blockchain Sovrana, ai fini di **pubblica fede, tracciabilità e integrità giuridica permanente**.

L'atto entra ufficialmente nel **Registro Ufficiale delle Analisi e Deliberazioni Economiche dello Stato Veneto**, garantendo **immutabilità, trasparenza e valore probatorio sovrano**.

In fede,

 S.E. Pasquale Milella

Notaio dello Stato Veneto Sovrano

Palazzo Ducale, Venezia

11 novembre 2025

Firma e Sigillo

